

**Aggiornamento compensi minimi
ai collaboratori
Le Associazioni della stampa
Subalpina e Valdostana
siglano l'intesa con la Fipe (piccoli editori)
Sottoscritti altri due protocolli sui Co.co.co**

Franco Tropea, segretario dell'Associazione Stampa Subalpina, Giorgio Macchiavello, presidente dell'Associazione Stampa Valdostana, e Pietro Policante, presidente della Federazione Italiana Piccoli Editori (F.I.P.E.) hanno firmato, nella sede dell'Associazione Stampa Subalpina a Torino, il protocollo d'intesa per aggiornare i compensi minimi dei

collaboratori che effettuano prestazioni professionali autonome nei giornali periodici locali del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Nell'occasione sono stati siglati anche un verbale d'intesa per il corretto utilizzo dei collaboratori nelle redazioni ed un secondo verbale d'intesa per estendere fino al 24 ottobre 2005 la possibilità di applicare contratti "co.co.co" anche ai collaboratori non ancora iscritti all'Albo dei Giornalisti.

I documenti:

VERBALE D'INTESA
TRA FIPE (FEDERAZIONE ITALIANA PICCOLI EDITORI),
ASSOCIAZIONE STAMPA SUBALPINA
E ASSOCIAZIONE STAMPA VALDOSTANA

Attività del collaboratore e rapporti con la redazione

L'Associazione Stampa Subalpina, l'Associazione Stampa Valdostana e la Federazione Italiana Piccoli Editori (F.I.P.E.) si sono incontrati nell'ambito della trattativa per il rinnovo dei compensi ai collaboratori ed hanno affrontato il problema del corretto utilizzo dei collaboratori stessi nelle redazioni al fine di prevenire contenziosi e di garantire corretti rapporti di lavoro con questi soggetti.

Dalla discussione è emersa una sostanziale convergenza su alcuni principi generali, che potranno, a discrezione delle parti, costituire la base per la sottoscrizione di accordi aziendali sperimentali

PRINCIPI GENERALI

- 1 - La prestazione giornalistica resa in regime di collaborazione è individuata, ai sensi di legge, nelle seguenti tipologie: collaborazione occasionale, collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione a progetto e/o programma (legge 30/2003); cessione di diritto d'autore (C.C. art. 2575 e L. 633/41 e successive modifiche).
- 2 - Elemento fondamentale per stabilire la demarcazione tra prestazione subordinata e collaborazione giornalistica di cui al punto 1) è la dichiarazione scritta di volontà delle parti, che contenga tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto nel rispetto delle norme vigenti.
- 3 - La prestazione giornalistica resa in regime di collaborazione è considerata, ai sensi e per gli effetti di legge, lavoro autonomo. Pertanto il collaboratore svolgerà l'attività in assoluta autonomia, senza responsabilità di servizio, senza alcun vincolo di orario e di presenza e non sarà assoggettato a vincoli gerarchici e/o disciplinari da parte della editrice committente. La responsabilità di servizio che in questo modo si intende escludere non riguarda l'attenzione, la competenza, l'esattezza dei dati, la diligenza che devono essere poste nella realizzazione del testo giornalistico, eventualmente corredato da immagini.
- 4 - L'attività deve essere svolta dal collaboratore con diligenza professionale e in base alle scadenze di lavorazione e i tempi della pubblicazione edita dal committente.
- 5 - Le indicazioni circa gli argomenti da trattare, normalmente concordati con il direttore o chi per esso della pubblicazione di riferimento, non prefigurano vincolo alcuno di subordinazione ma solo la logica estrinsecazione della prestazione giornalistica resa in regime di collaborazione.
- 6 - Il riferimento ai tempi di lavorazione della pubblicazione edita dal committente non può mai significare vincolo di orario della prestazione ma riguarda in modo preciso e specifico i termini temporali all'interno dei quali l'opera giornalistica può inserirsi utilmente nel processo realizzativo del prodotto editoriale finale.

- 7 - La prestazione giornalistica resa in regime di collaborazione può svolgersi sia all'esterno che presso i locali della editrice committente, con mezzi propri o con strumenti messi a disposizione dalla editrice.
- 8 - Nel caso che il collaboratore giornalistico operi con strumenti ed in locali della editrice, l'attività mantiene il carattere peculiare di lavorazione autonoma resa in regime di collaborazione ai sensi del punto 1) del presente documento, se si svolge alle condizioni generali di seguito indicate.
- 9 - I collaboratori rendono la loro prestazione in aree ad essi dedicate, ove sono allestite alcune postazioni tecniche. Dette aree sono funzionalmente autonome rispetto alla redazione. I collegamenti interni tra i due settori non ne annullano la configurazione autonoma.
- 10 - Le postazioni tecniche sono generalmente composte da scrivania, computer, telefono e quant'altro necessario alla realizzazione dell'opera giornalistica, in funzione del prodotto editoriale finale.
- 11 - Le postazioni tecniche non sono di utilizzo esclusivo e personale di un solo collaboratore ma sono messe a disposizione secondo necessità.
- 12 - Il numero di postazioni tecniche, se superiori a quattro, non deve comunque essere maggiore del numero di postazioni dei dipendenti.
- 13 - I computer utilizzati dai collaboratori non sono collegati al sistema editoriale aziendale. Le opere giornalistiche vengono consegnate alla redazione (direttore o chi per esso) come se fossero realizzate all'esterno e quindi tramite supporto informatico e/o tramite posta elettronica.
- 14 - Le postazioni tecniche sono messe a disposizione unicamente per la realizzazione di articoli, servizi e simili, eventualmente corredati da fotografie. Ogni altra prestazione, ancorché configurabile nel regime di collaborazione giornalistica ai sensi di legge, è esclusa.
- 15 - Il collaboratore non partecipa alla vita della redazione, ed in particolare, di norma, non presenza alle relative riunioni di programmazione, preparazione e verifica del prodotto editoriale.
- 16 - Il collaboratore non ha una propria casella nominativa di posta elettronica attivata dalla Editrice. Peraltro, può chiedere che gli vengano inviate comunicazioni esterne inerenti le sue prestazioni, all'indirizzo del prodotto editoriale.

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA FIPE (FEDERAZIONE ITALIANA PICCOLI EDITORI),
ASSOCIAZIONE STAMPA SUBALPINA
E ASSOCIAZIONE STAMPA VALDOSTANA

COMPENSI MINIMI PER LE COLLABORAZIONI GIORNALISTICHE
NEI GIORNALI PERIODICI LOCALI

L'Associazione Stampa Subalpina, l'Associazione Stampa Valdostana e la FIPE (Federazione Italiana Piccoli Editori) convengono, secondo il protocollo d'intesa di seguito dettagliato, i compensi minimi per le prestazioni professionali autonome dei giornalisti collaboratori dei giornali periodici locali in regime di *locatio operis*. La prestazione giornalistica oggetto del presente accordo è individuata, ai sensi di legge, nelle seguenti tipologie: collaborazione occasionale, coordinata e continuativa, collaborazione a progetto e/o programma (legge 30/2003); cessione di diritto d'autore (C.C. art. 2575 e L. 633/41 e successive modifiche).

Definizione

- a) **Notizia breve:** semplice informazione, fino a 12 righe dattiloscritte, 60 battute per riga.
- b) **Notizia:** sommario e conciso ragguglio scritto, non una semplice informazione, fornito su fatti o situazioni, da 13 a 25 righe, 60 battute dattiloscritte per riga.
- c) **Articolo breve:** ragguglio più completo su fatti o situazioni, da 26 a 50 righe dattiloscritte, 60 battute per riga.
- d) **Articolo:** testo su fatti, temi e problemi diversi di carattere informativo e/o di commento, da 50 a 75 righe, 60 battute dattiloscritte per riga.
- e) **Servizio:** elaborato fornito su situazioni, fatti e problemi di attualità sviluppato con indagine diretta, che vada oltre le 75 righe, 60 battute dattiloscritte per riga.

Remunerazione

La remunerazione delle collaborazioni giornalistiche prestate è riferita ai caratteri pubblicati e si differenzia nelle seguenti fasce:

Fascia A - Giornali con tiratura per edizione fino a 5.000 copie:

a) Notizia breve	€ 1,50
b) Notizia	€ 2,50
c) Articolo Breve	€ 5,50
d) Articolo	€ 11,35
e) Servizio	€ 14,75

Fascia B - Giornali con una tiratura per edizione fino a 10.000 copie:

a) Notizia breve	€ 1,90
b) Notizia	€ 3,10
c) Articolo Breve	€ 6,60
d) Articolo	€ 14,20
e) Servizio	€ 18,10

Fascia C - Giornali con una tiratura per edizione superiore a 10.000 copie:

a) Notizia breve	€ 2,40
b) Notizia	€ 4,50
c) Articolo Breve	€ 8,40
d) Articolo	€ 17,00
e) Servizio	€ 22,70

Note a verbale

- 1) Le remunerazioni vengono erogate di norma mensilmente, eccezionalmente ogni bimestre. Sono fatte salve pattuizioni diverse fra le parti.
- 2) Le parti concordano sulla possibilità di remunerare forfettariamente (minimo mensilmente, massimo semestralmente) le collaborazioni continuative con un importo non superiore a 2.500 Euro l'anno.
- 3) Le collaborazioni occasionali (fino a un massimo annuale di 5.000 euro e di 30 giorni lavorativi) saranno remunerate a richiesta del collaboratore con cadenza non inferiore al mese.
- 4) E' previsto il rimborso delle spese debitamente documentate, se preventivamente concordate con la Direzione.
- 5) Per i giornali multisettimanali con tirature diverse a seconda dell'edizione - e quindi appartenenti a fasce diverse - i compensi saranno calcolati facendo la media tra le edizioni.
- 6) I compensi indicati si intendono al lordo delle ritenute di legge e al netto degli oneri previdenziali a carico dell'azienda.
- 7) Le controversie nella applicazione del presente protocollo sono demandate, in prima istanza, alla Commissione paritetica competente per territorio.

- 8) Sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti e le remunerazioni forfettarie in atto al momento della sigla del presente accordo.
- 9) Il presente protocollo, in vigore dal 1° dicembre 2004, si intende rinnovato di anno in anno salvo richiesta di aggiornamento di una delle parti, non prima di tre anni dalla data di stipula.
- 10) Per le immagini fotografiche valgono gli accordi aziendali in essere.

**VERBALE D'INTESA
TRA FIPE (FEDERAZIONE ITALIANA PICCOLI EDITORI),
ASSOCIAZIONE STAMPA SUBALPINA
E ASSOCIAZIONE STAMPA VALDOSTANA**

**Applicazione del DL 276/2003
ai collaboratori non iscritti all'Albo:
contratti "co.co.co" efficaci fino al 24 ottobre 2005**

L'Associazione Stampa Subalpina, l'Associazione Stampa Valdostana e la Federazione Italiana Piccoli Editori (F.I.P.E.), nell'ambito della trattativa per il rinnovo dei compensi ai collaboratori, hanno affrontato il problema dell'applicazione della Legge Biagi e del Decreto legislativo 276/2003 per i collaboratori non ancora iscritti all'Albo dei Giornalisti.

Ai sensi dell'art. 86 comma 1 del Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modifiche (richiamato e precisato all'art. 20, comma 1, del Decreto legislativo n. 251 del 6 ottobre 2004), le parti convengono che, al fine di favorire una migliore transizione alla nuova disciplina di cui agli artt. 61 e seguenti del Decreto legislativo citato, le collaborazioni coordinate e continuative di quanti non iscritti all'Albo dei Giornalisti, stipulate ai sensi della disciplina previgente alla citata normativa, nell'ambito dei rapporti con imprenditori aderenti alla FIPE potranno mantenere efficacia sino al massimo alla data del 24 ottobre 2005.

ARCHIVIO

Contratto locale (FIPE)

Protocollo d'intesa Subalpina – FIPE

Accordo FIPE 1 (Torino, 10 giugno 1994)

Accordo FIPE 2 (Torino, 1 aprile 1999)

Accordo FIPE 1

Torino, 10 giugno 1994

Con il presente protocollo d'intesa - tra l'Associazione Stampa Subalpina in rappresentanza dei giornalisti e la F.I.P.E. (Federazione Italiana Piccoli Editori) in rappresentanza degli editori delle testate regionali, sub regionali, interregionali, provinciali o sub provinciali, si intende favorire l'applicazione del contratto giornalistico (Fnsi-Fieg) a quanti svolgono lavoro giornalistico nelle testate periodiche a diffusione locale del Piemonte e Valle d'Aosta, per riconoscere la professionalità e per incentivare l'avvio dei giovani al giornalismo.

- 1)** Entro 12 mesi dalla firma del presente accordo, sarà favorita l'applicazione del contratto a quanti già svolgono lavoro giornalistico nelle editrici periodiche locali per essere inquadrati in base all'art.1, se a tempo pieno, o in base agli altri articoli (2, 12, 36), se collaboratori fissi o part-time, previsti dal contratto Fnsi-Fieg.
- 2)** Rimangono impregiudicati i diritti acquisiti. In particolare vengono salvaguardati i livelli retributivi in atto e la continuità del contratto Fnsi-Fieg per coloro ai quali è già stato applicato.
- 3)** Secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, è data facoltà all'Editore di utilizzare un periodo di formazione lavoro, al termine del quale, salvo giustificati motivi, ha inizio il praticantato.
- 4)** In considerazione della peculiarità dell'editoria locale minore, fatte salve le sostanziali modifiche della normativa in atto, le parti convengono che il redattore di prima nomina diventi redattore ordinario dopo 36 mesi.
- 5)** In queste aziende editoriali è possibile l'assunzione di giornalisti part-time in base a quanto previsto dall'art. 36 del Cnlg, fino ad un numero di 2, giornalisti per ogni redazione, o, di più se è presente almeno un giornalista a tempo pieno (art. 1 del Cnlg).
- 6)** È possibile la forfetizzazione degli straordinari e del lavoro festivo.
- 7)** L'adesione al presente protocollo è facoltativa per pubblicazioni con diffusione limitata, senza prezzo di copertina, periodicità superiore a quella settimanale, aventi carattere di colloquio interno a gruppi omogenei, associazioni o enti che si avvalgano esclusivamente del volontariato.
- 8)** L'Associazione Stampa Subalpina e la F.I.P.E. (Federazione Italiana Piccoli Editori) si impegnano a favorire l'accesso al praticantato, esaminando con l'Ordine dei giornalisti i problemi relativi, e con l'Inpgi quelli riguardanti il versamento dei contributi previdenziali.
- 9)** L'Associazione Stampa Subalpina e la F.I.P.E. costituiscono una commissione paritetica che esamina ogni controversia sindacale relativa all'applicazione del presente protocollo d'intesa.
- 10)** L'Editore, insieme con il contratto per l'applicazione del presente protocollo, può presentare al singolo giornalista una clausola liberatoria che prevede la rinuncia alle controversie circa i contratti sinora applicati.
- 11)** Il presente protocollo d'intesa potrà essere rivisto con la stipula del nuovo Contratto nazionale cui la F.I.P.E. intende partecipare.

Accordo FIPE 2

Torino, 1 aprile 1999

Il presente protocollo di intesa, siglato tra l'Associazione Stampa Subalpina e la Federazione Italiana Piccoli Editori (Fipe), discende dai precedenti accordi tra le parti e ne amplia i contenuti economico-normativi, al fine di consolidare ulteriormente il processo di applicazione del Cnlg nelle aziende editrici che pubblicano testate giornalistiche di diffusione locale.

I punti del presente accordo, riferiti ad articoli del Cnlg vigente, introducono variazioni specifiche valide per i rapporti di lavoro all'interno delle aziende aderenti alla Fipe.

Pur nell'auspicio che l'interlocutore, per parte imprenditoriale, rimanga un soggetto unico, l'adesione al presente protocollo può essere estesa, a seguito di precisa richiesta e conseguente autorizzazione dell'associazione sindacale dei giornalisti competente per il territorio, alle aziende editrici, anche non firmatarie, che dimostrano di avere i requisiti necessari.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento alle norme del Cnlg vigente.

1) Articolo 3 - Alla scadenza del contratto a termine di cui all'articolo 3, il giornalista ha diritto al trattamento di fine rapporto, al pagamento delle ferie eventualmente non godute e ai dodicesimi maturati della tredicesima mensilità.

In caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, non determinata per fatto o colpa del giornalista, gli sarà pagata, inoltre, una mensilità a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.

2) Articolo 4 - Il periodo di prova di cui all'articolo 4 del Cnlg può durare fino a 6 mesi.

3) Articolo 4 - In caso di assunzione da parte di una Società editrice che edita più di un giornale e/o periodico locale, il giornalista può essere chiamato a prestare la sua opera per più testate; esse dovranno essere indicate nella lettera di assunzione, che dovrà contenere anche la sede principale di lavoro. Nella eventualità di successive variazioni di sede, le parti concorderanno modalità e condizioni.

4) Articolo 7 - Le parti concordano nel ritenere che la lavorazione di giornali e periodici di informazione locale comporta tempi e metodi di lavorazione ampiamente diversificati rispetto a quelli dei quotidiani o settimanali a tiratura nazionale.

Al fine di realizzare il migliore assetto organizzativo e produttivo delle redazioni delle testate locali, in relazione alle caratteristiche particolari delle singole testate, può essere concordata aziendaliamente con il fiduciario o comitato di redazione, la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale in misura differenziata su quattro/sei giorni lavorativi della settimana.

5) Articolo 7 - Il giornalista ha diritto, oltre al riposo domenicale, ad un altro giorno di riposo retribuito infrasettimanale. Sono fatti salvi accordi aziendali diversi.

6) Articolo 7 - In alternativa al pagamento delle singole prestazioni, è possibile la forfettizzazione degli straordinari, del lavoro festivo e notturno, concordata aziendaliamente con il fiduciario o comitato di redazione. Sono fatti salvi accordi aziendali diversi.

7) Articolo 13 - Ai giornalisti professionisti assunti dalla firma del presente accordo spetterà una maggiorazione dello stipendio mensile per ogni biennio di anzianità maturato presso la stessa azienda, fino ad un massimo di 8 scatti. Tale maggiorazione sarà pari al 2 per cento non rivalutabile, del minimo stipendio della categoria di appartenenza, aumentato della indennità di contingenza.

Ai sensi della presente norma (valida per gli assunti dalla firma dell'accordo), per i giornalisti assunti ex articolo 1 gli scatti decorrono dalla data di conseguimento della qualifica di redattore ordinario.

8) Articolo 14 - La cessione degli articoli può avvenire soltanto previa autorizzazione del giornalista interessato, salvo patti diversi.

Per le cessioni di cui al comma precedente sarà dovuto al giornalista un equo compenso da concordarsi in sede aziendale e comunque non inferiore al L. 15.000 per articolo.

Agli effetti della applicazione di questa norma non sono considerate cessioni l'utilizzo di un servizio o collaborazione da parte delle testate comprese nella lettera di assunzione del giornalista ai sensi del punto 3

del presente protocollo.

9) Articolo 16 - Ai giornalisti professionisti assunti dalla firma del presente accordo viene corrisposta una indennità redazionale pari a:

Redattore di prima nomina - L. 1.647.000

Redattore ordinario - L. 2.325.000

Vice capo servizio - L. 2.499.000

Capo servizio - L. 2.674.500

Vice capo redattore - L. 2.838.000

Capo redattore - L. 3.003.000

Direttore, Vicedirettore - L.3.352.500

10) Articolo 19 - A compensazione delle giornate festive soppresse dalla legge n.54 del 5/3/1977 e successive modificazioni, sono concessi quattro giorni di riposo compensativo, che sono da aggiungere alle giornate di ferie contrattuali. Per esigenze di servizio, queste giornate possono essere retribuite con una indennità sostitutiva pari ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile.

11) Articolo 23 - I giornalisti professionisti assunti dalla firma del presente accordo hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie, retribuito come segue:
ventisei giorni lavorativi fino a 15 anni di anzianità aziendale nella qualifica di giornalista professionista;
trenta giorni lavorativi dopo 15 anni di anzianità aziendale nella qualifica di giornalista professionista.
I giornalisti pubblicisti assunti, a tempo parziale ex articolo 36, dalla firma del presente accordo hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie retribuito, come segue:
ventiquattro giorni lavorativi fino a 15 anni di anzianità aziendale nella qualifica;
ventotto giorni lavorativi dopo 15 anni di anzianità aziendale nella qualifica.

12) Articolo 23 - Sono riconosciuti come permessi straordinari soltanto quelli richiesti nel caso di eventi luttuosi riguardanti parenti, di primo e secondo grado. In queste circostanze al giornalista ed al praticante sarà riconosciuto un permesso straordinario di tre giorni, elevabile a quattro giorni per eventi luttuosi verificatisi fuori dalla provincia sede di lavoro del richiedente.

13) Articolo 27 - È data facoltà alle aziende editrici di utilizzare, in base alle normative vigenti, un periodo di formazione lavoro concordato fra le parti, al termine del quale, salvo giustificati motivi, ha inizio il praticantato.

16) In caso di risoluzione del rapporto di lavoro costituito ai sensi degli articoli 1 e 2 del Cnlg e non determinata per fatto o colpa del giornalista, il giornalista assunto dalla firma del presente accordo ha diritto ad una indennità sostitutiva del preavviso stabilita nelle seguenti misure:

- a) - 4 mesi di retribuzione per i giornalisti;
- b) - 5 mesi di retribuzione per vice e caposervizio;
- c) - 6 mesi di retribuzione per vice e caporedattore;
- d) - 7 mesi di retribuzione per vice e direttore.

14) Articolo 36 - Le aziende editrici possono assumere giornalisti a tempo parziale in base a quanto previsto dall'articolo 36 del Cnlg al paragrafo "pubblicisti nelle redazioni decentrate". Il numero di giornalisti assunti in base alla presente norma possono essere fino a due per ogni redazione, o di più se è presente almeno un giornalista a tempo pieno ex articolo 1 del Cnlg.

Non ci sono limitazioni per i giornalisti professionisti ex articolo 1 Cnlg assunti a tempo parziale.

15) Articolo 46 - La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite a livello di protocollo e di contratto e dovrà pertanto riguardare solamente la soluzione di specifici problemi aziendali.

16) Articolo 47 - È costituita in Piemonte una Commissione Paritetica Regionale formata da quattro rappresentanti della Federazione Italiana Piccoli Editori e da quattro rappresentanti della Associazione Stampa Subalpina, cui è demandata la gestione applicativa del protocollo e delle controversie. Analoghe commissioni possono essere costituite nelle singole Regioni.

17) Allegato A - Il redattore di prima nomina diviene redattore ordinario dopo 36 mesi di servizio nella stessa società editrice.

18) Allegato O - È data facoltà alle aziende editrici di utilizzare, in base alle normative vigenti, un periodo di formazione lavoro concordato fra le parti, al termine del quale, salvo giustificati motivi, ha inizio il praticantato.

19) Allegato Q - In considerazione delle peculiari caratteristiche delle aziende editrici locali, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 18 del Dlgs 19/9/1994 n.626, nell'ambito delle attribuzioni previste dall'articolo 19 dell'indicato Dlgs, è un dipendente che rappresenta tutti i dipendenti della azienda. Il rappresentante per la sicurezza viene eletto nel corso di una assemblea a cui partecipano tutti i dipendenti dell'azienda stessa. Hanno diritto al voto tutti i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

20) Norma integrativa - Ai giornalisti che abbiano conseguito almeno la qualifica di redattori ordinari, viene riconosciuto un contributo annuo per spese di aggiornamento professionale fino ad un massimo di L. 400.000, dietro presentazione di congrua documentazione. Le modalità ed i termini di utilizzo del contributo saranno normati con regolamento sottoscritto dalle parti.

21) Validità - Il presente protocollo d'intesa ha valore per tutte le aziende aderenti alla Fipe, previa sottoscrizione dello stesso da parte delle competenti Associazioni regionali di Stampa. Il protocollo ha durata quadriennale, con verifica biennale.

LA DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti concordano di esaminare, entro un anno dalla firma del presente Protocollo di Intesa, la situazione occupazionale nelle aziende editrici locali, e gli eventuali rapporti di dipendenza regolabili con il Protocollo medesimo.

Salvo quanto specificatamente previsto, nel presente Protocollo, rimangono impregiudicati i diritti acquisiti dai giornalisti in organico nelle aziende editrici alla data dei 31 marzo 1999. In particolare vengono salvaguardati i livelli retributivi in atto e la continuità dei contratti Fieg/Fnsi integrati dalle norme del protocollo Fipe/Subalpina del 10 giugno 1994.

2a DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti danno atto che la F.I.P.E. è associazione largamente rappresentativa di una realtà imprenditoriale della informazione territoriale, a cui aderiscono, fino ad oggi, una cinquantina di aziende editrici locali che occupano oltre un centinaio di giornalisti contrattualizzati, con potenzialità di espansione, su piano nazionale, della filosofia del corretto rapporto contrattuale giornalistico.

Danno inoltre atto che la F.I.P.E. è la prima associazione imprenditoriale di piccoli editori che, partendo dall'attuale contratto giornalistico, punta ad un accordo diretto con la Fnsi e le sue emanazioni territoriali, per la regolarizzazione degli addetti alla informazione.

Quanto sopra premesso, le parti ritengono essenziale che la F.I.P.E. sia adeguatamente rappresentata negli organismi di gestione degli istituti previdenziali ed assistenziali previsti nel contratto nazionale di lavoro: Inpgi, Casagit, Istituto di Previdenza Integrativa.

ALLEGATO AL PROTOCOLLO DI INTESA FIPE/SUBALPINA PER LA APPLICAZIONE DEL PUNTO 20

Ai sensi dell'art. 20 del protocollo di intesa FIPE/SUBALPINA del 1° aprile 1999 si definisce qui di seguito la materia oggetto del contributo per aggiornamento professionale e le modalità di riconoscimento del medesimo.

1) Sono riconosciute spese sostenute per aggiornamento professionale quelle relative a:

- libri e pubblicazioni;
- CD e audiovisivi didattici;
- supporti tecnici, elettronici ed informatici inerenti la professione;
- partecipazione a corsi e convegni di perfezionamento professionale;
- partecipazione a rassegne e giornate di studio inerenti la professione.

2) La documentazione formale ai sensi di legge della spesa sostenuta va presentata all'azienda entro trenta giorni della sua effettuazione.

3) Vengono riconosciute le spese effettuate entro il 31 dicembre di ogni anno. La quota del contributo non utilizzata nell'anno, in tutto o in parte, non può essere trasferita all'anno successivo.